

venivano a votare, i candidati stessi, i loro amici e fautori, i quali non mancavano di appostarvisi onde blandire gli elettori (1). Pei ricchi ne proveniva un vantaggio, al quale Mario ascriveva gli ostacoli da lui scontrati per giungere alla questura ed al tribunato (2). Siccome la legge da lui proposta regolava pure la maniera di dar i voti e i suffraggi, e che sembrava anche diminuire l'autorità dei nobili ne' giudizi, il console Cotta vi si oppose. Non conoscendo ancora Mario, persuase al senato di rigettarla e citare il tribuno a render conto della proposizione ch'egli avea fatto. Mario entrò in senato non coll'imbarazzo e la confusione di un giovine che prima di aver fatto verun'azione splendida, s'ingeriva nella riforma della repubblica, ma con la sicurezza e la confidenza che gli davano anticipatamente le grandi azioni cui egli sentivasi capace di fare un giorno. Dapprincipio minacciò Cotta di trarlo in prigione, se non revocava sul momento il suo decreto. Cotta rivoltosi verso Metello lo chiese del suo parere. Metello alzandosi sostenne il divisamento del console; ma al tempo stesso Mario, obbliando il rispetto ch'egli doveva ad un nome illustre, e abusando del potere del suo posto contro il protettore che glielo avea procacciato, fece chiamare un littore che stava alla porta, e gli ordinò di condur prigione Metello. Questi appellò agli altri tribuni, ma nessun d'essi accorse in sua difesa, di guisa che il senato intimidito, abbandonò ed annullò il suo decreto. Mario uscì di senato in aria di vincitore e venne a ripigliare il suo posto nell'assemblea del popolo, ove fece accettare ed autenticare la sua legge.

Quest'atto energico lo fece tosto riguardare come un uomo di carattere fermo, inaccessibile al timore e che non rinuncierebbe a veruna delle sue imprese per vergogna nè per umano rispetto; finalmente che sempre sarebbe pronto ad opporsi al senato ed a resistergli per sostenere gli interessi del popolo. Se non ch'egli con atto del

(1) Ferguson t. 2 p. 168 e 169; egli snatura il racconto di Plutarco.

(2) Val. Max. l. 6 c. 9 parag. 14.